



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 68 del 10/08/2020

PROPOSTA N.ro 82 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Riclassificazione temporanea da Zona B a Zona A per molluschi bivalvi vivi (vongole) provenienti dall'area antistante la costa del Comune di Città S. Angelo denominata "Saline Zona I".

IL SINDACO

DATO ATTO CHE, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 05 agosto 2020 – Prot. Gen. le n. 16763 del 05/08/2020 (Prot. ASL n. 0104923/20 del 05/08/2020) il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali della ASL di Pescara, proponeva a tutela della salute pubblica:

l'emissione di Ordinanza di riclassificazione temporanea da Zona B a zona A per i molluschi bivalvi vivi (vongole) provenienti dall'area antistante la costa del Comune di Città S. Angelo denominata "Saline Zona I" nella fascia compresa tra 0.3 e 0.6 m. n. delimitata dal prolungamento in mare del confine con il Comune di Montesilvano e dalle seguenti coordinate:

LATITUDINE	LONGITUDINE
N 42.532692°	E 14.159231°
N 42.531114°	E 14.156604°

VISTO il Testo Unico T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTA la legge n° 283 del 30/04/1962;

VISTO il D.P.R. n° 327 del 26/03/1980;

VISTO il Reg. 853/2004CE che stabilisce norme specifiche di igiene per alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Reg. 1441/2007/CE sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Reg. 178/2002/CE in materia di sicurezza alimentare;

VISTO il DG/11/42 del 30/04/2011;

VISTO il DGRA n. 807/14 del 05/12/2014;

VISTO il CSR n. 0000006 A – 2.17.4.10 del 07/01/2010;

VISTO l'allegato III, Sezione VII, Capitolo II, lettera A, punto 2, del Reg. 854/2004 CE che recita: "gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe "A" solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V;

VISTO il Reg. CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO l'allegato I, Capitolo 1, punto 1.24 del Reg. 1441/07/CE che stabilisce l'assenza di Salmonella, e il non superamento dei limiti stabiliti per E Coli (230MPN/100g) in MBV immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità;

VISTO l'allegato II, capo II, lettera C, punto 2, del Reg. 854/2004 CE, che recita "l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto dopo che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria";

VISTA l'intesa 8 luglio 2010. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

VISTA la nota del Ministero della Salute DGISAN 0004821-P-11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi – Procedure in caso di superamento dei limiti di E. Coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la D.G.R. 1713 del 1 luglio 1998 "Approvazione della Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo in applicazione del D. Lgs 530/92" N. 530 recante "Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi";

VISTA la D.G.R. n. 929 del 28 giugno 2000 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo - ai sensi del D. Lvo 30.12.92 n. 530 – ed approvazione del sistema di allerta. Integrazioni alla Deliberazione di G.R. n. 1713 del 1° luglio 1998;

VISTA la D.G.R. n. 308 del 19 aprile 2010 "Presenza d'atto della proposta d'intesa tra il Governo e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione del Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 m dalla riva";

VISTO il D.Lgs 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882/2004, e successive modificazioni;

PRESO ATTO della necessità di emettere un'ordinanza di declassificazione a seguito dell'esito analitico dell'IZS dell'Abruzzo e Molise NRG 665-778, sui campioni prelevati rispettivamente il 25/06/2020 e il 15/07/2020, nell'area denominata "Saline Zona I", nell'ambito del piano di monitoraggio dei molluschi marini della Regione Abruzzo, risultati con valori di E. Coli inferiori a quello previsto per la classe A;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

a tutela della salute pubblica, l'emissione di Ordinanza di riclassificazione temporanea da Zona B a Zona A per i molluschi bivalvi vivi (vongole) provenienti dall'area antistante la costa del Comune di Città S. Angelo denominata "Saline Zona I" nella fascia compresa tra 0.3 e 0.6 m. n. delimitata dal prolungamento in mare del confine con il Comune di Montesilvano e dalle seguenti coordinate:

LATITUDINE	LONGITUDINE
N 42.532692°	E 14.159231°
N 42.531114°	E 14.156604°

ELEMENTI DI PUBBLICITA' DELL' ORDINANZA: L'ORDINANZA E' NOTIFICATA, PER COMPETENZA, A:

- 1 alla COGEVO Abruzzo S.r.l., signor Giovanni Di Mattia Via Abruzzo 55 Martinsicuro;
- 2 alla Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
- 3 alla Guardia di Finanza di Pescara;
- 4 alla Capitaneria di Porto di Pescara;
- 5 alla Asl di Pescara - Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale;
- 6 alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo;
- 7 alla Capitaneria di Porto e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

- 8 Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'eventuale attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
- 9 La violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006 art. 3 (ritiro dal mercato).

Città Sant'Angelo, li 10/08/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 10/08/2020